

Comparto: Sanita'	Area: Personale dei livelli	Data: 17/07/2002
Tipo: Verbale	Descrizione: Verbale della riunione per l'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 2, CCNL 1994/1997 comparto Sanità stipulato il 1° settembre 1995	

**VERBALE DELLA RIUNIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ART. 44, COMMA 2, CCNL 1994/1997 COMPARTO SANITÀ STIPULATO IL 1° SETTEMBRE 1995**

In data 17 luglio 2002, alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente (firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali		Confederazioni sindacali	
CGIL FP sanità	firmato	CGIL	firmato
CISL FPS	firmato	CISL	firmato
UIL FPL	firmato	UIL	firmato
FSI	firmato		
FIALS	firmato	CONFESAL	firmato
		CONFEDIR	firmato
		CIDA	firmato
		USPPI	firmato
		CISAL	firmato
		RDB/CUB	
		UGL	firmato

**E' assente RDB CUB che, in data 16 luglio 2002 ha inviato una nota per giustificare la propria assenza , dichiarandosi indisponibile alla sottoscrizione di qualsiasi accordo.
Al termine della riunione viene redatto il seguente verbale di incontro.**

VERBALE DI RIUNIONE

PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro - , in relazione al ricorso del Sig.re Boasso Massimo contro A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente del Piemonte - (causa iscritta al R.G.L. 4336/2001), nella seduta del 7 maggio 2002, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 2 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995, nella parte in cui riconosce al personale, cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di L. 1.400.000;

CONSIDERATO che in data 17 luglio 2002 si è svolta presso l'ARAN un'apposita riunione allo scopo di pervenire all'interpretazione autentica della succitata norma, alla quale hanno partecipato le organizzazioni e confederazioni sindacali originariamente firmatarie del CCNL del 1 settembre 1995, ad eccezione di RDB – CUB e tenuto conto che l'organizzazione sindacale RSU (Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas e Soi) ha attualmente assunto la denominazione di F.S.I (Federazione sindacati indipendenti);

CHE l'ARAN in data 10 luglio 2002 ha predisposto il testo dell'allegata proposta di interpretazione autentica inviandola a tutte le organizzazioni e confederazioni sindacali;

CHE detta proposta è stata oggetto di ampio dibattito nella odierna seduta senza che si sia verificato l'unanime consenso delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 1° settembre 1995 (indicate nel frontespizio), richiesto per l'interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del dlgs. 165 del 2001;

CHE, in particolare, hanno espresso il proprio dissenso rispetto al testo allegato la Organizzazioni sindacali RDB CUB e la RSU (Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi), ora FSI per le motivazioni indicate nelle note allegate al verbale.

CHE, al contrario, si sono dichiarati favorevoli alla proposta tutti gli altri sindacati. Il relativo testo viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante;

CONSIDERATO per tutto quanto sopra esposto che si deve prendere atto dell'impossibilità di pervenire al richiesto accordo di interpretazione autentica ;

CHE le parti favorevoli alla proposta intendono, comunque, sottoscriverla dando il mandato all'ARAN di trasmettere il presente verbale al Giudice remittente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, le parti, alle ore 12,00 considerano chiusa la riunione ed attestano la sussistenza del mancato accordo.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 44, COMMA 2, CCNL 1994/1997 COMPARTO SANITÀ STIPULATO IL 1° SETTEMBRE 1995

PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro - , in relazione al ricorso del Sig.re Boasso Massimo contro A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente del Piemonte - (causa iscritta al R.G.L. 4336/2001), nella seduta del 7 maggio 2002, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 2 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995, nella parte in cui riconosce al personale, cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di L. 1.400.000;

CONSIDERATO CHE la richiesta del giudice è volta ad accertare:

a) se tale indennità vada riconosciuta in virtù della mera attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria;

b) o se l'indennità in argomento competa esclusivamente al personale, cui è stata attribuita la qualifica e che svolge effettive funzioni ispettive e di controllo.

TENUTO CONTO CHE l'art. 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, confermato dall'art. 46 del DPR 384 del 1990, stabiliva che l'indennità in questione spettava al personale cui era stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

CHE tali articoli sono stati disapplicati dall' art. 56, comma 1, lett. ae) del CCNL del 1 settembre 1995, e la loro disciplina è stata riassunta, negli stessi termini, dall'art. 44, comma 2, del medesimo CCNL , oggetto di questa interpretazione autentica;

CHE dall'esame della clausola contrattuale vigente emerge, come per il passato, che due sono i requisiti per l'erogazione di detta indennità ed entrambi necessari: possesso della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria ed effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'art. 27 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, alle quali è collegato il conferimento di tale qualifica da

parte della prevista autorità esterna;

CHE, in particolare, il D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 all'art. 27, ultimo periodo (richiamato dall'art. 21 della legge 833 del 1978 istitutiva del SSN), statuisce che spetta al Prefetto, su proposta del Presidente della Regione, stabilire quali dipendenti, addetti ai servizi regionali e degli enti locali che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

CHE, di conseguenza, il mero esercizio delle funzioni ispettive e di controllo legate al profilo professionale è di per sè condizione insufficiente per percepire l'indennità in questione qualora non sia accompagnato dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria conferita dalla predetta autorità esterna in relazione alle particolari funzioni previste dall'art. 27 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616;

CHE tale indennità è stata confermata, quanto all'importo, dall'art. 38, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999;

TENUTO CONTO CHE al personale in servizio presso le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), in quanto facente parte del comparto sanità, si applicano tutte le disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del SSN e, quindi, anche la normativa che regola l'erogazione della predetta indennità;

CHE ciò è confermato dal CCNL del 27 gennaio 2000 con il quale si è provveduto a definire le tabelle di equiparazione del personale in servizio presso le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) al personale del SSN;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

ART. 1

1. L'indennità di polizia giudiziaria, nella misura lorda, fissa ed annua di L. 1.400.000, spetta esclusivamente al personale cui sia stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria in relazione allo svolgimento effettivo delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel senso chiarito nelle premesse che fanno parte integrante del presente accordo.

2. Tale disposizione si applica anche al personale delle ARPA che versa nelle medesime condizioni ed è in possesso dei requisiti indicati nel comma 1.

Sottoscrivono la proposta:

L'ARAN :

Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente (firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali

CGIL FP sanità firmato
CISL FPS firmato
UIL FPL firmato
FIALS firmato

Confederazioni sindacali

CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFESAL firmato
CONFEDIR firmato
CIDA firmato
USPPI firmato

CISAL firmato
RDB/CUB
UGL firmato

Dichiarazione a verbale

**Federazione Sindacati Indipendenti
Segreteria Nazionale
00162 Roma via Lorenzo il Magnifico, 158 Tel. e Fax 06- 44.29.11.56 ,**

Prot. n. AB.SN.343.07.RM/gm Roma, li 16 luglio 2002

Oggetto: convocazione Comparto Sanità 17 luglio 2002

Come già preannunciato nel corso dell'ultimo incontro, questa Organizzazione Sindacale non è disponibile a sottoscrivere contratti di alcun tipo che possano essere siglati anche da Associazioni Sindacali che non esistono più nella Sanità, ovvero da OO.SS. non rappresentative. Saremo in ogni caso presenti ma la nostra Organizzazione non potrà prescindere da quanto formalizzato con la presente.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Antonio Mari *Firmato***

Dichiarazione a verbale

**RDB
Pubblico Impiego
Oggetto : ipotesi di interpretazione autentica- art.44,c.2, CCNL '94-'97 Comparto Sanità**

**In considerazione della nota in oggetto pervenuta a questa O.S. ed impossibilitati a partecipare alla riunione de 17 p.v. ma intenzionati comunque ad esprimere un parere in merito alla ipotesi fornita si dichiara quanto segue:
la Rdb/CUB si dichiara contraria a1a proposta di interpretazione autentica pervenuta in data 10 Luglio u.s. e concernente il diniego al riconoscimento della indennità di polizia giudiziaria al personale che svolge tali funzioni ed al quale non è stata precedentemente attribuita dall' autorità competente la qualifica di agente o ufficiale di P. G. ,
la scrivente ritiene che le responsabilità oggettive della questione vadano ricercate ne1lo scarso interesse che molte amministrazioni sanitarie dimostrano pel la prevenzione e che se tale imprudenza c'è stata da parte dell'Azienda nell'utilizzare impropriamente un dipendente in funzioni non proprie della qualifica di appartenenza, questa sia tenuta non solo a corrispondere la dovuta indennità ma parimenti a regolarizzare la posizione del dipendente che potrebbe per incuria del ' amministrazione essere inconsapevolmente reo di abuso di professione.**

Roma, 15 Luglio 2002

**p. Coord.Nazionale di P.I. settore Sanità
Sabino Venezia *Firmato***
